



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57123 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - e-mail urp@provincia.livorno.it - Sito web www.provincia.livorno.it

SEGRETARIATO GENERALE - U.O. APPALTI - CONTRATTI - ESPROPRIAZIONI

Tel.: 0586/257336 - 257278 - 257237 Fax 0586/896247

Prot. N. 25840/2012 /

Livorno, 15/06/2012

Spett.le Associazione Livornese
Scienze Astronomiche
c/o Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma, 234
57127 Livorno

Oggetto: **Trasmissione Concessione demaniale beni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana "Colline Livornesi".**

Unita alla presente si trasmette copia della concessione CRON. 1383 relativa all'oggetto debitamente registrato.

Distinti saluti.

P. L'UFFICIO
(Dott.ssa Gabriella Del Corso)

All.: n. 1



PROVINCIA DI LIVORNO
DIPARTIMENTO "DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO"
Unità di Servizio 3.1 "Difesa del Suolo e delle Coste"

CRON. N. 1383

CONCESSIONE DEMANIALE

L'anno 2012 il giorno 5 (CINQUE) del mese di GIUGNO negli Uffici dell'Unità di Servizio 3.1 "Difesa del Suolo e delle Coste" della Provincia di Livorno, sulla base di quanto manifestato con **Atto Dirigenziale n. 60 del 13.02.2012** il Dott. Geol. Enrico Bartoletti, in qualità di Dirigente dell'Unità di Servizio 3.1 "Difesa e Protezione del Territorio" ricompresa nel Dipartimento n. 3 "Ambiente e Territorio", in rappresentanza della Amministrazione Provinciale di Livorno C.F. 80011010495, come da Disposizioni Presidenziali vigenti,

CONCEDE

All' *Associazione Livornese Scienze Astronomiche* con sede in Via Roma n. 234 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo nel comune di Livorno, in *USO i beni* appartenenti al **Patrimonio Agricolo Forestale Regione Toscana "Colline Livornesi"** e precisamente trattasi di **terreni** ubicati in località Castellaccio, contraddistinti catastalmente al Foglio 76 Particella 46 (porzione) - 47 (porzione) nel Comune di Livorno ed identificabili nell' ex campo da calcio con una superficie complessiva di circa 3600 mq. alle condizioni di seguito specificate.

Art. 1

FINALITA' della CONCESSIONE (art.27 L.R.T. 39/00)

Gli interventi da attuarsi sull'area oggetto del presente provvedimento consistono nell'occupazione di terreno per finalità sociali, di studio, di divulgazione e didattica dell'astronomia, anche attraverso la realizzazione e installazione di specifici strumenti mobili per l'insegnamento, fatte salve eventuali autorizzazioni da acquisire;

Art. 2

Durata

Salvo casi di decadenza, revoca o rinuncia, la concessione demaniale avrà la durata di anni **6**, (*comma 1, lettera b e c art 42 del Regolamento della LRT 77/04*) successivi e continui con decorrenza dalla data del 5/6/2012 con scadenza il 5/6/2018

Art. 3
CANONE di CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito, ai sensi dell'art. 43 e 50, comma 4 *del Regolamento della LRT 77/04 in € 180* annui: Il canone dovrà esser versato dal concessionario in una unica rata al 30 Aprile di ogni anno: il canone verrà aggiornato ogni anno in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà la base imponibile per l'anno successivo. L'aggiornamento decorrerà dall'anno successivo alla data di stipula della concessione.

Per migliorie e/o innovazioni eseguite a spese del concessionario che comportino un effettivo incremento di valore del bene, e non finalizzato al solo utilizzo e godimento del bene stesso da parte del concessionario, e che:

- siano state preventivamente autorizzate per iscritto dall'Ente competente;

- le cui spese di realizzazione possano esser documentate da fatture o comunque eseguite secondo un computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato secondo il BURT in vigore ed approvato dall'Ente competente. In caso di opere eseguite in economia, potrà esser riconosciuta una spesa pari all'importo, sempre documentato da fatture, relativo al materiale utilizzato, maggiorato del 100%, l'Ente dovrà inoltre accertare l'effettiva realizzazione dell'intervento proposto,

potrà esser richiesto, da parte del concessionario, e accettato o meno dall'Ente competente che ha rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione delle migliorie di cui sopra, lo scomputo del canone di concessione fino ad un importo massimo pari al 80% di quest'ultimo, per il periodo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto di concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata, l'Ente competente potrà concedere il rinnovo della concessione, e potrà esser applicato sul nuovo canone concessivo, un ulteriore periodo di scomputo necessario al totale recupero dell'investimento.

Non potranno esser oggetto di scomputo gli importi di migliorie effettuate con contributo pubblico

Art. 4

Obblighi del concessionario

- Il concessionario si impegna ad utilizzare il bene esclusivamente per gli scopi per i quali è stato concesso. Non è consentita alcuna modifica e/o trasformazione del bene rispetto allo stato di fatto e di diritto in cui viene concesso, se non autorizzata dall'Ente competente; l'uso diverso sarà causa esplicita della revoca della concessione, così come il cambio della destinazione d'uso comporta l'immediata rescissione di quest'ultima.

- Il concessionario è tenuto a custodire e conservare con diligenza il bene avuto in consegna e gli è espressamente vietato, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente competente, eseguire o far



eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato all'atto concessorio, e/o migliorie di qualsiasi natura. Le stesse, preventivamente autorizzate dall'Ente competente, rimangono in ogni caso, di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente competente a richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene, ed in caso di inadempienza del concessionario, l'Ente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitandone le spese al concessionario.

- il concessionario riconosce alla Regione Toscana ed all'Ente competente il diritto di accedere al bene dato in concessione con o senza preavviso, per verificare il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione del bene e delle finalità per il quale il bene stesso è stato concesso, oltre che per i lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre opere riconosciute di pubblica utilità. L'ente si riserverà la facoltà di impartire disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento del bene stesso.
- Il bene oggetto della presente concessione viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sarà cura del concessionario attivare tutti gli interventi necessari per renderlo adeguato e funzionale alle finalità indicate all'art. 1. In particolare il concessionario, dichiara di aver attentamente preso visione del bene e di averlo trovato idoneo allo scopo della concessione e privo di vizi, e si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che saranno necessari per l'uso del bene; gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere predeterminati e stimati in accordo con il personale tecnico dell'Ente competente e ne dovrà essere fatto un elenco, allegato all'atto concessivo, comprendente la scansione temporale dei vari interventi. Interventi di manutenzione straordinaria, dovuti a cause improvvise non derivanti da incuria del concessionario e quindi non previsti in precedenza, potranno, su richiesta del concessionario, esser eseguiti a totale carico pubblico, comportando però una revisione del canone concessivo.
- Il soggetto concessionario, previa comunicazione ufficiale da parte di questa Amministrazione, deve provvedere a collocare apposito cartello identificativo, riportante gli estremi del presente atto di concessione demaniale, in prossimità dell'area oggetto dello stesso, secondo le modalità indicate dall'Ente competente;
- E' fatto assoluto divieto al concessionario di sub - concedere a terzi l'uso parziale e/o totale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso.



Art. 5

Revoca della concessione

La concessione sarà immediatamente revocata quando:

- a seguito di un controllo venga verificato il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle finalità per le quali è stato concesso il bene;
- il concessionario adibisca i beni di cui sopra ad uso diverso da quello previsto o ne faccia un uso irregolare;
- il concessionario abbia sub - concesso in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi, al di fuori dei casi in cui, con la dovuta autorizzazione, ciò risulti possibile;
- il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone;
- il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso e non abbia provveduto a custodirlo con diligenza;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto concessorio qualora lo stesso non sia più corrispondente alle finalità di gestione del patrimonio agricolo forestale a seguito, ad esempio, di una revisione/aggiornamento del relativo piano di gestione o nelle ipotesi di sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene

Di tale intenzione verrà data motivata comunicazione al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Al concessionario è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per inviare le proprie controdeduzioni. (art. 49). Il concessionario dovrà liberare e riconsegnare il bene entro un anno dalla notifica. Sarà fatto salvo l'obbligo al pagamento del canone di concessione prefissato sino allo scadere dell'anno di riferimento;

Art. 6


Rinuncia

Il soggetto concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla presente concessione con apposita comunicazione scritta a questa Amministrazione concedente, fatto salvo l'obbligo al pagamento del canone di concessione prefissato sino allo scadere dell'anno di riferimento;

Art. 7

Rinnovo

Il soggetto concessionario ha la facoltà di richiedere il Rinnovo della presente concessione, presentando apposita domanda all'Amministrazione concedente almeno *sei mesi prima* dalla scadenza naturale dell'atto stesso; l'Amministrazione si riserverà la facoltà di stipulare o meno un nuovo atto



di concessione. **Non è ammessa la proroga della concessione né il rinnovo tacito della stessa.**

Art. 8

Scadenza

Alla scadenza della concessione, qualora non sia stata presentata istanza di **RINNOVO**, il soggetto concessionario deve procedere a sue spese alla remissione in pristino dello stato dell'area occupata, salvo il diritto di questa Amministrazione di acquisire la titolarità delle opere/manufatti eretti dal concessionario stesso;

Art. 9

Responsabilità

Il Concessionario si impegna, nell'usufruire del bene consegnatogli, ad osservare e a far osservare chiunque lo frequenti, tutte le leggi, i regolamenti in materia agricola e forestale e gli ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità, nonché di pubblica sicurezza, esonerando espressamente da tale compito l'Ente gestore e la Regione Toscana. Il concessionario si impegna altresì a mantenere l'Ente gestore e la Regione Toscana indenni da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose.

Art. 10

Oneri

Nel caso in cui fossero necessarie, sono a totale carico del concessionario le spese di allacciamento delle utenze gas, acqua, energia elettrica, linea telefonica, ecc. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi sopramenzionati.

Art. 11

Tributi


Sul concessionario gravano, come previsto dall'art 26 della L.R. 39/00, gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene oggetto di concessione, saranno posti a carico del concessionario; tali imposte non potranno esser oggetto di scomputo del canone

Art. 12

Obbligatorietà

Il presente Atto è valido e obbligatorio per le parti sin dal momento della sottoscrizione nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1.

Sarà cura del titolare della Concessione custodirne copia al fine della sua esibizione agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo di quanto in esso previsto;




Art. 13
Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il soggetto concessionario elegge il proprio domicilio legale presso Museo di Storia Naturale Via Roma 234

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN OGNI FOGLIO:


Per l'Amministrazione Concedente:

Dott. Geol. Enrico Bartoletti, in qualità di
Dirigente dell'Unità di Servizio "Difesa e
Protezione del Territorio" della Provincia di
Livorno



Per accettazione il soggetto concessionario:

Massimo Del Greco, Presidente e Fondatore
A.L.S.A in qualità di titolare della
concessione



Agenzia delle Entrate
Ufficio di Livorno
Reg. n. 14/05/2012
ad n. 5778 Serie III

Elisabetta PINTO

